



Comune di
Francavilla di Sicilia

Città Metropolitana di Messina
Ente del Parco Fluviale dell'Alcantara



Regolamento per la disciplina della concessione in uso dei locali di proprietà comunale

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina la concessione in uso temporaneo da parte di terzi dei locali di proprietà comunale.
2. L'utilizzo dei locali da parte di gruppi, enti, associazioni è concesso al fine non solo di agevolare la partecipazione dei cittadini alla vita della comunità, ma anche di favorire l'attività di enti, di libere forme associative e di associazioni di volontariato operanti nel territorio.
3. I locali sono concessi per lo svolgimento di riunioni, conferenze, manifestazioni ed iniziative di pubblico interesse, per l'esercizio di attività sociali, sindacali, politiche, culturali, ricreative e per ogni altra finalità consentita dalla legge e comunque non in contrasto con la sicurezza e l'ordine pubblico.
4. La concessione dei locali è, in ogni caso, subordinata alle esigenze operative ed organizzative dell'Amministrazione comunale, fermo restando la compatibilità dell'attività da svolgersi con la destinazione d'uso dell'immobile o dello specifico locale.

Art. 2

Beni oggetto di concessione

1. I locali soggetti al presente Regolamento sono i seguenti:
 - a) Sala Consiliare;
 - b) Palazzo Cagnone (varie stanze)
 - c) Cine-Teatro Comunale "Arturo Ferrara";
 - d) Palazzine di Via Liguria;
 - e) Locali ex Opera Pia;
 - f) Locali ex Palestra Comunale;
 - g) Centro Anziani.
 - h) Altri locali che si rendessero disponibili.

Art. 3

Soggetti legittimati alla richiesta d'uso dei locali

1. Possono chiedere la concessione dei locali soggetti al presente Regolamento:
 - a) Associazioni culturali, sportive, di tempo libero, di volontariato sociale.
 - b) Enti no profit, Onlus disciplinate dal D. Lgs. n. 460 del 04/12/1997.
 - c) Associazioni di volontariato (costituite ai sensi dell'art. 3 della L. 11.08.1991, n.266).
 - d) Cooperative sociali (istituite ai sensi della L. 381/91).
 - e) Partiti e movimenti politici.
 - f) Organizzazioni Sindacali.
 - g) Parrocchie e organismi presenti all'interno delle stesse.
 - h) Istituzioni scolastiche.
 - i) Gruppo Volontario di Protezione Civile.
 - l) Privati.

m) Enti pubblici.

n) Soggetti privati, singoli o in forma societaria, che organizzino eventi a scopo di lucro.

2. Rimane salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di disporre dei locali, indipendentemente da eventuali concessioni rilasciate a terzi, qualora se ne verifichi la necessità, previa tempestiva comunicazione al concessionario.

Art 4

Modalità di presentazione della domanda

1. Coloro che intendano ottenere la concessione in uso dei locali di proprietà comunale devono presentare apposita domanda in carta libera indirizzata al Comune di Francavilla di Sicilia, utilizzando il modulo allegato. Nella domanda, debitamente firmata, il richiedente dovrà indicare le proprie generalità e la carica ricoperta nell'ambito dell'ente, associazione, ecc. per conto della quale lo stesso fa richiesta. Dovranno essere inoltre specificati i seguenti dati:

a) i locali da utilizzare;

b) il tipo e la denominazione della manifestazione alla quale il locale richiesto sarà destinato;

c) il luogo e la durata di svolgimento della manifestazione, con l'indicazione dell'ora di inizio e fine. Nel caso di attività che si sviluppi in più giorni, deve essere precisato l'intero periodo, compresi i giorni per l'allestimento e il ripristino;

d) il nominativo del responsabile durante lo svolgimento dell'iniziativa;

e) l'impegno a contenere rigorosamente l'affluenza del pubblico nel locale entro i limiti di capienza prefissati;

f) l'impegno a sostenere le spese ed oneri fiscali per tasse, imposte, diritti per tutte le autorizzazioni e/o licenze previste per l'attività programmata;

g) l'impegno a rispondere di eventuali danni alla struttura, agli arredi, agli impianti, etc. verificatisi per atti di negligenza, imprudenza ed imperizia o per l'inosservanza in genere delle norme contenute nel presente regolamento;

h) l'impegno a tenere sollevata ed indenne l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per danni che dovessero derivare a persone e/o cose in conseguenza dell'utilizzo dei locali oggetto di concessione, ivi compreso l'eventuale spazio esterno e gli accessi.

2. Unitamente all'istanza le Associazioni dovranno allegare copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, debitamente registrati, qualora non in possesso del Comune.

3. La domanda dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di norma almeno quindici giorni prima della data prevista per l'utilizzo del locale per le concessioni di breve durata e almeno quarantacinque giorni prima per le concessioni continuative e ricorrenti. Nei casi di comprovata urgenza, i termini di presentazione dell'istanza sono ridotti di 1/3.

4. L'Ufficio preposto provvederà all'istruttoria necessaria per verificare la sussistenza dei requisiti indicati dal presente regolamento.

5. In caso di richieste che prevedano il contemporaneo utilizzo dello stesso locale da parte di più soggetti, si procederà secondo quanto previsto dall'art. 11, co.6, salvo diverso eventuale accordo tra i concessionari.

Art.5

Criteri generali di concessione

1. Il criterio disciplinare base del presente Regolamento è la massima utilizzazione dei locali di proprietà comunale, senza pregiudizio della prevalente destinazione d'uso dei medesimi. È fatta salva la facoltà di sospendere o revocare le concessioni rilasciate, in conformità con le disposizioni indicate nel successivo art. 14 del presente Regolamento.

2. L'utilizzo dei locali da parte di gruppi, Associazioni ed Enti aventi sede o svolgenti attività nell'interesse del Comune di Francavilla di Sicilia, è oggetto di rilascio di apposito provvedimento concessorio.

3. I locali possono essere concessi anche ad Enti, Associazioni o gruppi non operanti nel territorio purché l'iniziativa da svolgere nei locali abbia rilevanza a livello comunale.

4. I locali non possono essere concessi per attività di natura commerciale o privata (ad esempio assemblee condominiali).

5. Ogni concessione, disposta ai sensi del presente Regolamento, esclude la possibilità di fissare la sede dell'Associazione presso i locali concessi in uso e di depositarvi materiali o suppellettili e

non può essere rilasciata con frequenze tali da ridurre la possibilità di usufruire degli spazi da parte di altre entità di aggregazione sociale presenti nel Comune.

Art.6

Tipi di Concessione

1. Le concessioni in uso dei locali di cui al presente regolamento possono essere: a) di breve periodo, b) ricorrenti, c) continuative.
2. Sono concessioni di breve periodo quelle che non superano la durata di 3/5 giorni consecutivi.
3. Le concessioni di breve periodo possono essere rilasciate, con provvedimento dell'ufficio preposto, per lo svolgimento di riunioni, assemblee, seminari, manifestazioni culturali, ricreative o di tempo libero.
5. Sono ricorrenti le concessioni che consentono di utilizzare per più volte i locali in giorni o momenti stabiliti, anche non consecutivi e per un periodo determinato non superiore a tre mesi.
6. Sono continuative le concessioni che consentono di utilizzare i locali in forma continuativa. Queste concessioni sono rilasciabili, dietro stipula di apposita convenzione, per un periodo di tempo non superiore ad un anno, comunque prorogabile.
7. Al fine di consentire l'eventuale svolgimento delle prove, nel caso di spettacoli o esibizioni di varia natura, è consentito l'utilizzo dei locali comunali limitatamente ad un periodo di 15 giorni antecedente la data prevista per lo spettacolo.
8. Non è in alcun caso consentita la concessione per un periodo superiore ad un anno, salvo espressamente pattuito con apposita delibera di Giunta.
9. Non è, altresì, consentita la concessione a tempo indeterminato sia in comodato gratuito che a titolo oneroso.
10. La concessione ricorrente o continuativa di un locale non esclude l'utilizzo dello stesso da parte di più richiedenti, fermo restando la necessità di preventivi specifici accordi in ordine alle modalità e tempi di utilizzo.

Art.7

Natura della concessione

1. La concessione in uso di locali comunali è di norma a titolo oneroso.
2. I locali sono concessi gratuitamente, in esenzione del pagamento del canone, ai soggetti che non perseguano fini di lucro di cui al precedente art.3 lettera a) e che svolgano attività di interesse pubblico generale, aperta alla libera partecipazione dei cittadini non prevedendo quindi il pagamento di un ticket/contributo.
3. La concessione dell'immobile in comodato gratuito con carattere continuativo per finalità non lucrative dovrà avvenire mediante stipula di apposita convenzione e con assunzione a carico del comodatario delle spese di utenza, salvo diversamente pattuito.
4. In ogni caso, non è consentita la concessione in comodato gratuito per un periodo superiore ad un anno.
5. La concessione in uso a titolo oneroso a soggetti che perseguono scopi di lucro non è consentita per periodi continuativi superiori ad un mese. Su domanda del richiedente, la Giunta potrà autorizzare in via eccezionale la concessione in uso per periodi superiori.

Art.8

Canone

1. Il canone concessorio è definito con deliberazione della Giunta Comunale in sede di approvazione del Piano Tariffario, ed è comprensivo delle spese di riscaldamento, luce, acqua, manutenzione ordinaria ed altri oneri gestionali.
2. In caso di sfioramento dell'orario o della data concordata, ammissibile solo nel caso in cui il locale non sia già prenotato per il periodo immediatamente successivo, scatterà la tariffazione oraria/giornaliera appositamente definita nel piano tariffario di cui al comma precedente.
3. La Giunta Comunale stabilisce, nel provvedimento di determinazione delle tariffe, un importo a titolo di cauzione, che potrà essere utilizzato per il ristoro di danni o per il mancato pagamento del corrispettivo.
4. Prima dell'utilizzo dei locali ed in sede di ritiro del relativo atto concessorio, il concessionario dovrà esibire copia del versamento della tariffa oltre che della cauzione nel rispetto delle modalità indicate dagli uffici preposti.

Art.9

Obblighi del concessionario

1. Sono obblighi del concessionario:

- a) Il ritiro presso l'Ufficio competente e durante l'orario di lavoro delle chiavi dei locali in tempo utile per l'uso;
- b) la riconsegna delle chiavi entro e non oltre i due giorni feriali immediatamente successivi a quello di ultimo utilizzo presso il medesimo ufficio dove si è effettuato il ritiro;
- c) le richieste di permessi, licenze, autorizzazioni, nonché i relativi oneri fiscali per tasse, imposte, diritti, previsti dalla Legge o da Regolamenti, all'uopo espressamente esonerando il Comune da ogni responsabilità in merito;
- d) astenersi dall'effettuare all'interno dei locali forme di pubblicità non autorizzate dall'ufficio competente;
- e) salvaguardare al massimo le strutture, utilizzandole nel rispetto delle norme di sicurezza e tenendo presente che in ogni locale comunale si è "ospiti in casa d'altri".
Di conseguenza, ogni locale dovrà essere utilizzato sempre ed esclusivamente in modo appropriato e mantenuto pulito ed in buono stato di conservazione e di manutenzione secondo quanto previsto dall'art. 1804 del codice civile;
- f) astenersi dall'utilizzare altri locali al di fuori di quelli assegnati;
- g) osservare i regolamenti e le prescrizioni di pubblica sicurezza ed igiene, nonché il divieto di fumare all'interno dei locali;
- h) astenersi dall'apportare modifiche alle infrastrutture dei locali ed i beni ivi esistenti;
- i) per le manifestazioni che richiedano l'installazione di attrezzature o impianti di cui i locali oggetto di concessione non siano dotati, i concessionari devono provvedere a proprie cure e spese all'acquisizione, sistemazione, smontaggio, asporto e ripristino;
- l) lo spegnimento del sistema di illuminazione e, se esistente, del sistema di climatizzazione prima di chiudere i locali;
- m) la custodia dei locali in corso d'uso;
- n) avvisare tempestivamente e senza ritardo l'Ente di eventuali problemi riscontrati nell'apertura e nell'utilizzazione dei locali;
- o) riconsegnare i locali nelle condizioni, anche igieniche, in cui li ha presi in carico.

La pulizia dei locali è, pertanto, a carico del richiedente e nel caso in cui l'utilizzo abbia determinato situazioni che necessitino di interventi di pulizia straordinaria, il Comune potrà rivalersi delle eventuali spese nei suoi confronti, eventualmente rivalendosi sulla cauzione depositata.

2. Al concessionario è fatto altresì divieto:

- a) di consegnare le chiavi ad altri, nonché di duplicare le chiavi;
- b) di manomettere o modificare gli impianti di riscaldamento o di illuminazione;
- c) di eseguire lavori di installazione di impianti che comportino manomissioni alle pareti, al soffitto, al pavimento ed agli impianti;
- d) di introdurre sostanze infiammabili;
- e) di ingombrare in qualsiasi maniera le uscite di sicurezza;
- f) di occultare o spostare le attrezzature antincendio e la segnaletica indicante le vie di esodo;
- g) di arrecare disturbo alla quiete pubblica;
- h) di sub-concedere ad altri i locali in uso.

3. L'inottemperanza agli obblighi di cui ai precedenti commi comporta la revoca della concessione con l'obbligo di immediata restituzione dei locali, oltre al risarcimento del danno.

4. Il Comune ha il diritto di effettuare, durante il periodo di concessione, la più ampia vigilanza sull'uso dei locali, degli arredi e delle attrezzature per accertare la scrupolosa osservanza delle norme di legge e delle disposizioni del presente regolamento.

Art.10

Responsabilità del concessionario

1. L'uso dei locali, sia a titolo gratuito che a titolo oneroso, dovrà essere improntato al massimo rispetto dei beni pubblici.

2. Il concessionario dovrà rispettare e far rispettare tutte le norme che disciplinano l'iniziativa di cui è promotore, in particolare:

- a) garantire che nei locali avuti in concessione si svolgano esclusivamente riunioni, conferenze, manifestazioni culturali e ricreative o sportive corrispondenti all'istanza presentata, nel rispetto di quanto disposto dalle norme di legge;
 - b) non smerciare alcun tipo di bevanda o altro genere alimentare e garantire la buona conservazione dei locali e degli arredi, riconsegnandoli nelle stesse condizioni in cui sono stati consegnati;
 - c) non arrecare in alcun modo nocumento alle attività del Comune o ad altre attività ivi ospitate;
 - d) permettere, in caso di concessione a titolo gratuito, a chiunque sia interessato l'accesso al locale durante il periodo di utilizzo richiesto;
 - e) non apporre targhe o scritte all'esterno dei locali; non apporre all'interno alcun avviso, cartello, manifesto o altro materiale pubblicitario senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione;
 - f) assicurarsi che non accedano nei locali persone in numero superiore a quello previsto nella concessione;
 - g) custodire sotto la propria responsabilità i locali e gli arredi avuti in uso;
 - h) curare la pulizia dei locali;
 - i) assumersi ogni responsabilità civile e penale, manlevando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità presente o futura per danni di qualsiasi genere nei confronti di terzi e di cose appartenenti a terzi in relazione all'uso dei locali in concessione.
3. Non potrà essere consentito ad altri il godimento dei locali avuti in concessione senza il consenso del Comune.
4. Il concessionario è il responsabile dello svolgimento dell'attività e dovrà pertanto provvedere ad acquisire le preventive autorizzazioni e/o licenze previste per il tipo di attività organizzata.
5. Il concessionario è responsabile direttamente degli eventuali danni a persone e/o cose comunque provocati in occasione dello svolgimento della manifestazione, restando a proprio completo ed esclusivo carico qualsiasi conseguente obbligo risarcitorio.

Art .11

Verifica dello stato dei beni e verbale di consegna locali

1. I locali oggetto di concessione verranno assegnati al concessionario, previa sottoscrizione di apposito verbale di consegna.
2. Alla consegna dei locali il richiedente è tenuto alla verifica dell'idoneità degli stessi all'uso a cui saranno destinati, esonerando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose derivanti dall'uso dei locali concessi.
3. La firma del verbale di consegna senza rilievi da parte del concessionario comporterà implicito riconoscimento della perfetta funzionalità dei locali e dei beni stessi: pertanto saranno irrilevanti eventuali contestazioni successive.
4. Al termine della concessione i locali devono essere riconsegnati liberi e nelle stesse condizioni nelle quali sono stati presi in consegna, come riportato nel verbale. L'Amministrazione non risponde delle cose o degli oggetti eventualmente abbandonati nei locali nè degli oggetti ed opere esposte in occasione di mostre e rassegne, non configurandosi la posizione del Comune quale "custode dell'immobile".
5. In caso di accertata irregolarità dell'uso dei locali o degli arredi, l'Amministrazione provvederà a stendere verbale di contestazione di addebito e a notificarlo agli interessati, con adozione di tutti gli atti necessari al risarcimento dei danni.
6. Nel caso di locali che siano oggetto di più concessioni, per giorni o orari diversi, ma riguardanti lo stesso periodo, nel verbale di consegna dovrà essere riportata la dicitura della responsabilità in solido di tutti i concessionari, salvo che non venga individuata in modo incontestabile la responsabilità di un concessionario.

Art.12

Restituzione e durata della concessione

1. I locali di cui al presente regolamento vengono concessi per l'esclusiva durata delle manifestazioni per le quali sono richiesti, nonché per il tempo strettamente necessario alla sistemazione ed alla pulizia dei locali stessi.
2. Tutte le operazioni relative alla sistemazione e pulizia dei locali sono a carico del concessionario.

3. L'atto formale di concessione in uso dei locali dovrà essere inviato per conoscenza al Comando di Polizia Municipale.

4. Il Comando di Polizia Municipale, con l'ausilio di un addetto delegato dall'Ufficio Tecnico Comunale, dovrà curare i seguenti adempimenti:

- provvedere alla consegna delle chiavi dell'immobile, previa sottoscrizione di apposito verbale di consegna;
- accertare che il concessionario abbia provveduto alla pulizia dei locali prima della loro riconsegna;
- controllare, al momento della riconsegna delle chiavi, il funzionamento degli impianti di illuminazione, di riscaldamento, di amplificazione e di ogni altro impianto ivi installato;
- controllare, inoltre, che nessun bene sia stato sottratto dai locali concessi;
- segnalare eventuali danni ai locali e/o strumenti.

Art.13

Mancata concessione dei locali da parte del Comune

La concessione dei locali è sempre subordinata alla disponibilità degli stessi, verificate le priorità dell'Ente. Pertanto il Comune può, in qualsiasi momento, in caso di riscontrata necessità, negare la concessione degli stessi qualora ritenuti indisponibili per i propri usi. In caso di mancata concessione per sopravvenute esigenze dell'Amministrazione Comunale, anche dopo l'avvenuto pagamento della tariffa, il richiedente non potrà avanzare alcuna pretesa e/o richiesta di indennizzo, e ad esso sarà dovuto il solo rimborso delle somme eventualmente versate.

Art.14

Revoca e sospensione della concessione

1. Durante il periodo di concessione il Comune può, per sopravvenute urgenze e impreviste necessità, esigere l'immediata restituzione dei locali concessi in uso, senza che il concessionario possa fare rivalsa alcuna nei confronti dell'Ente.

2. La concessione potrà essere revocata con provvedimento motivato nei seguenti casi:

- a) inosservanza anche di una sola delle condizioni previste all'art. 10 del presente Regolamento;
- b) qualora i locali siano usati in modo difforme dalla concessione.

2. La concessione potrà essere sospesa o revocata in presenza di situazioni imprevedibili che non consentano la prosecuzione dell'utilizzo di locali da parte del concessionario, in particolare quando siano venute a mancare le condizioni di agibilità e di sicurezza dei locali.

3. Il provvedimento di sospensione o revoca nonché la richiesta di restituzione anticipata dei locali, dovranno essere comunicati al concessionario con un preavviso di almeno tre giorni. Il provvedimento ha comunque efficacia immediata in presenza di situazioni imprevedibili ed urgenti.

4. A seguito di sospensione o revoca e quindi in caso di riconsegna anticipata, il concessionario avrà diritto al solo rimborso corrispondente alla quota della tariffa giornaliera moltiplicata per i giorni di non utilizzo, fermo restando l'eventuale risarcimento dei danni per i quali il Comune si rivarrà sul deposito cauzionale.

Art.15

Danni ai locali

1. Il concessionario risponde dei danni ai locali che si verificano nel corso della concessione, imputabili a qualsiasi causa e da chiunque cagionati. Pertanto, al momento della riconsegna, l'Ufficio di Polizia Municipale provvederà alla verifica dello stato di integrità degli stessi prima che si proceda alla restituzione della cauzione.

2. Qualora i locali risultino danneggiati e/o sporchi l'incaricato procederà alla predisposizione di un elenco dei danni subiti e a darne comunicazione agli uffici competenti.

Art.16

Risarcimento dei danni

1. La quantificazione di eventuali danni subiti dai locali dati in uso verrà determinata da parte dell'Ufficio Tecnico comunale. Qualora l'entità del danno causato sia superiore all'importo depositato a titolo di cauzione, il concessionario sarà tenuto al versamento della somma necessaria per la copertura integrale dello stesso. Nel caso in cui l'importo da corrispondere

all'Ente sia inferiore all'ammontare della cauzione, si procederà alla relativa detrazione da quest'ultima.

Art.17

Ritardata consegna

1. Qualora il concessionario ritardi la riconsegna dei locali avuti in uso, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di concessione, sarà applicata una penale pari alla tariffa giornaliera maggiorata del 50% rispetto alle tariffe determinate.

Art.18

Versamento tariffe e cauzione

Il versamento del canone ed il deposito della cauzione dovranno essere effettuati prima del rilascio della concessione e con le modalità indicate dall'Amministrazione Comunale.

Art.19

Individuazione delle priorità

1. In caso di più richieste dei locali, riferite al medesimo periodo, avranno precedenza le richieste relative a manifestazioni organizzate direttamente o eventualmente patrocinate dall'Amministrazione Comunale.

2. Nel caso di manifestazioni in cui l'Ente non sia coinvolto verrà stabilito un ordine di priorità tenendo conto della data di presentazione della relativa istanza all'Ufficio Protocollo dell'Ente.

Art.20

Pubblicità del regolamento

1. Il presente Regolamento verrà pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente.

Art.21

Disposizioni transitorie

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si procederà ad un riesame delle convenzioni già stipulate per renderle conformi alle nuove disposizioni.

2. Il Comando di Polizia Municipale ed il Responsabile dell'Area Tecnica, cui il presente regolamento è trasmesso per opportuna conoscenza, sono tenuti a darvi esecuzione e a vigilare sulla sua corretta applicazione.

Art.22

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della delibera consiliare di approvazione dello stesso.